

Allegato A

Regolamento disciplinante le attività di natura amministrativo-contabile per la rendicontazione e la copertura degli oneri sostenuti da Acquirente Unico S.p.a. in relazione allo svolgimento delle attività sottoposte a Regolazione da parte dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente nonché per le attività svolte in avvalimento.

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni:

- **AU** è la società Acquirente Unico S.p.a.;
- **Autorità** è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- **Altre attività**: sono le attività svolte da AU che non sono sottoposte a diretto controllo e regolazione da parte dell’Autorità né sono svolte in avvalimento (ad esempio Ocsit e Fondo Benzina);
- **Area energia**: è l’attività in capo ad AU finalizzata all’approvvigionamento dell’energia elettrica per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero ai sensi della legge n. 125/07;
- **CSEA** è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
- **Gestione del SII**: è l’attività svolta da AU per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, mediante il sistema informativo integrato di cui al decreto-legge 105/2010, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;
- **modello di rendicontazione a regime**: è il modello di rendicontazione a regime dei costi sostenuti da AU per le attività sottoposte a regolazione dell’Autorità o svolte in avvalimento approvato con deliberazione 472/2020/A.
- **periodo di riferimento** è il periodo di tempo preso a riferimento per la previsione di spesa, l’erogazione dei rimborsi dei costi sostenuti e per la consuntivazione degli stessi; il periodo di riferimento corrisponde a un anno solare;
- **servizi comuni**: è la categoria logica che raggruppa l’insieme dei servizi svolti in relazione alla società nel suo complesso;
- **Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente**: è l’attività svolta da AU in avvalimento in relazione al sistema di tutele per la trattazione dei reclami e la risoluzione extragiudiziale delle controversie dei clienti e utenti finali dei settori regolati in base al progetto approvato con deliberazione 528/2019/E/COM.

Allegato A

Articolo 2

Individuazione delle attività, comparti e servizi comuni

- 2.1 Il presente Regolamento disciplina le attività di natura amministrativo-contabile e gli adempimenti finalizzati alla rendicontazione e alla copertura degli oneri sostenuti da AU, in relazione allo svolgimento delle attività, distinte in comparti e dei servizi comuni sottoposti a regolazione da parte dell’Autorità o svolte in regime di avvalimento.
- 2.2 Sono individuate le seguenti attività sottoposte a regolazione da parte dell’Autorità:
- a) Area Energia,
 - b) Gestione del SII,
 - c) Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente;
- 2.3 L’attività Gestione del SII si compone dei seguenti comparti:
- 1) SII processi, per le attività di processo specifiche di cui alla legge 129/2010;
 - 2) Portale offerte, di cui alla deliberazione 51/2018/R/com;
 - 3) Portale consumi, di cui alla deliberazione 270/2019/R/com;
 - 4) Bonus sociale, di cui al decreto-legge 124/19;
 - 5) Unità Monitoraggio del SII, di cui alla deliberazione 173/2019/A.
- 2.4 L’attività Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente si compone dei seguenti comparti:
- 1) Contact center e Procedure Speciali – Sportello energia;
 - 2) Servizio Conciliazione –Sportello energia;
 - 3) Altre attività – Sportello energia;
 - 4) Sportello per il Settore Idrico;
 - 5) Altre Attività afferenti allo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente non ricomprese nei precedenti comparti.
- 2.5 Sono individuati i seguenti servizi comuni:
- I. Risorse umane, funzioni di staff e relativi servizi del personale;
 - II. Servizi Informatici;
 - III. Locazione e servizi relativi all’edificio;
 - IV. Organi sociali e società di revisione;
 - V. Prestazioni professionali;
 - VI. Altri acquisti e servizi.

Articolo 3

Processo di rendicontazione dei costi sostenuti da AU

- 3.1 Entro il 30 novembre dell’anno precedente a ciascun periodo di riferimento, AU invia all’Autorità la previsione di spesa di tutte le attività, distinte per comparti, e

Allegato A

dei servizi comuni di cui all'articolo 2, per il periodo di riferimento, accompagnati da una relazione descrittiva secondo il modello di rendicontazione a regime, ai fini dell'approvazione.

- 3.2 Entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3.1, l'Autorità approva la previsione di spesa di tutte le attività, distinte per comparti, e dei servizi comuni di cui all'articolo 2, per il periodo di riferimento.
- 3.3 Entro il 31 luglio di ciascun periodo di riferimento, AU invia all'Autorità le rendicontazioni infrannuali di tutte le attività, distinte per comparti e dei servizi comuni di cui all'articolo 2, relativi al primo semestre del periodo di riferimento, accompagnati da una relazione descrittiva dell'attività svolta secondo il modello di rendicontazione a regime. La relazione deve altresì fornire indicazioni circa l'evoluzione prevedibile della gestione con riferimento alle poste che, sulla base del loro andamento, potrebbero eccedere le previsioni di spesa approvate.
- 3.4 Entro il 10 marzo dell'anno successivo a ciascun periodo di riferimento, AU invia all'Autorità la rendicontazione dei costi effettivi sostenuti per tutte le attività, distinte per comparti e dei servizi comuni di cui all'articolo 2, nel periodo di riferimento, accompagnati da una relazione descrittiva secondo il modello di rendicontazione previsto, ai fini dell'approvazione. La relazione deve altresì fornire separata evidenza degli eventuali costi non coperti dagli importi percepiti nel periodo, ovvero di eventuali importi percepiti in eccedenza.
- 3.5 Entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3.4, l'Autorità approva la rendicontazione dei costi effettivi sostenuti per tutte le attività, distinte per comparti e dei servizi comuni di cui all'articolo 2, nel periodo di riferimento.
- 3.6 Qualora gli Uffici dell'Autorità chiedano ad AU ulteriori chiarimenti e/o documentazione integrativa ai fini dell'approvazione della previsione di spesa comunicata ai sensi del comma 3.1, ovvero della rendicontazione dei costi effettivi di cui al comma 3.4, i termini di cui ai commi 3.2 e 3.5 sono sospesi sino al ricevimento dei chiarimenti e/o della documentazione richiesta.
- 3.7 AU è altresì tenuto a:
 - a) applicare, da un periodo di riferimento all'altro, il principio di costanza dei criteri di valutazione adottati nelle rendicontazioni, salvo motivate eccezioni da fornire all'Autorità con congruo preavviso, comunque non inferiore a 3 mesi dalla loro adozione;
 - b) comunicare tempestivamente all'Autorità, in via previsiva, l'eventuale superamento delle voci di costo delle previsioni di spesa approvate, argomentandone adeguatamente le motivazioni;

Allegato A

- c) integrare il modello di rendicontazione a regime qualora siano conferite ad AU ulteriori attività in virtù di disposizioni legislative o regolatorie.

Articolo 4

Modalità di copertura dei costi

4.1 Entro il medesimo termine di cui al comma 3.2, l'Autorità:

- a) definisce il corrispettivo riconosciuto, a titolo di acconto a copertura dei costi di funzionamento di AU per l'attività dell'Area Energia;
- b) modifica, se del caso, il corrispettivo unitario SII di cui al punto 1.4 della deliberazione 486/2014/R/com;
- c) stabilisce con riferimento all'attività svolta in regime di avvalimento dello Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente, ripartita in Sportello Energia e Sportello Idrico, e al Portale Offerte, le quote degli importi da erogare, a titolo di acconto, ad AU, con cadenza mensile, per tutto il periodo di riferimento.

4.2 Entro il medesimo termine di cui al comma 3.5, l'Autorità:

- a) definisce il corrispettivo riconosciuto, a titolo di conguaglio a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività dell'Area Energia;
- b) stabilisce le modalità di erogazione nei confronti di AU degli eventuali importi a conguaglio, ovvero la destinazione degli eventuali importi percepiti in eccesso da parte di AU.

4.3 CSEA procede:

- a) all'erogazione delle quote degli importi comunicati ai sensi del comma 4.1, lettera c) entro l'ultimo giorno di ciascun mese;
- b) adempie, se del caso, alle previsioni di cui al comma 4.2, lettera b) in merito agli importi a conguaglio.

4.4 In esito all'esame delle rendicontazioni infrannuali di cui comma 3.3, l'Autorità si riserva di modificare la quota dell'importo mensile riconosciuto da CSEA, dandone comunicazione ai soggetti interessati.

Articolo 5

Disposizioni finali

5.1 La Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di energia può richiedere in ogni momento ulteriori informazioni rispetto al modello di rendicontazione a regime.

Allegato A

5.2 Le deliberazioni dell’Autorità di cui ai commi 3.2 e 3.5 sono trasmesse al MISE per quanto di sua competenza, ad AU e a CSEA.